



CITTÀ DI BORDIGHERA

Gli ultimi provvedimenti, **il DPCM del 26 aprile e l'Ordinanza Regionale n. 25 del 03 maggio 2020**, adottano le **misure di contenimento** in vigore **dal 4 al 17 maggio 2020**

Di seguito la **sintesi delle misure in vigore** alla luce delle ultime norme.

Si precisa che per il dettaglio completo delle disposizioni è disponibile il testo completo dei provvedimenti.

Sotto, sono **disponibili i link delle FAQ (Regione e Governo)**

FAQ REALTIVE AI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL GOVERNO
<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

Modulo di autocertificazione per la circolazione nel territorio e per l'uscita dalle zone in cui vengono applicate le misure d'urgenza per comprovati motivi di lavoro
https://www.bordighera.it/allegati/3001954_modello_maggio.pdf

CORONAVIRUS, DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2020

SI RACCOMANDA DI RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SOLO PER INDEROGABILI URGENZE

Si comunicano le principali misure in vigore dal 4 maggio 2020 stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.

Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento utilizzate le mascherine

E' vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

E' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto e svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; sono ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

E' ammessa l'apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza tra loro di almeno un metro.

Restano sospese le cerimonie civili e religiose;

Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;

Restano sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei;

Restano sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Viene limitato l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA);

Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;

Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

Consentite le attività professionali raccomandando lavoro agile e protocolli di sicurezza;

Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM;

Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali, l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività svolte con lavoro agile;

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;

Vanno usate protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; l'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

E' in vigore l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25 di 04.05.2020 "A partire dal giorno 4 MAGGIO 2020" Ecco i punti principali:

1. E' consentita la **vendita di cibo** e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso.

La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di cui alle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

3. Sono da intendersi ricompresi gli **spostamenti fuori dal Comune** di residenza/domicilio all'interno della Provincia – Città Metropolitana di appartenenza, per l'approvvigionamento di bevande e generi alimentari (spesa) e per tutti i servizi di ristorazione con asporto di cui al punto 1.

4. I Comuni confinanti fra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.

5. E' consentita la **vendita delle calzature per bambini** sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini nonché ai negozi di calzature sia per adulti che per bambini con la sola prescrizione del divieto di vendita di calzature per adulti attraverso il posizionamento di cartelli nei relativi corner che indicano il divieto di vendita di tali calzature.

6. E' consentita l'attività da parte degli esercizi di **toielettatura degli animali** di compagnia purchè il servizio avvenga svolto per appuntamento senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità

“consegna animale toelettatura – ritiro animale” garantendo il distanziamento sociale;

7. E' consentito svolgere nell'ambito della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, dalle ore 6 alle ore 22 e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2, le **attività motorie** quali ad esempio:

- corsa, tiro con l'arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
- attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo);

esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da d.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti);

E' comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi.

8. Sono consentite le sessioni di allenamento in forma individuale di **atleti professionisti e non professionisti** riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla richiamata direttiva del Ministero dell'Interno N.15350/117 del 03/05/20.

9. Sono consentiti gli **spostamenti** con mezzo proprio all'interno del territorio della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria.

10. sono consentite tra le attività sportive/motorie, dalle ore 6 alle ore 22, anche le **uscite in barca** per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione;

11. nel rispetto dell'art. 1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente, sul territorio della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, le seguenti attività:

A. pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, alle seguenti condizioni:

- che sia svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca
- sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/12/2010;
- con un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione per imbarcazione;
- nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
- è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

B. controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, dell'art. 36 della l.r. n. 29/1994 e s.m.i. e delle altre disposizioni regionali vigenti.

C. prelievo venatorio di selezione degli ungulati ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 29/1994 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 3/2016.

12. E' consentito svolgere le **passeggiate all'aria aperta** in modo individuale o in compagnia di residenti nella stessa abitazione nell'ambito della Provincia di appartenenza dalle ore 6 alle ore 22 e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno metri 1;

13. E' consentita ai residenti in Regione Liguria la **coltivazione del terreno** per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO "0,1". Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;

b) Lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;

c) In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.

14. E' consentita la **vendita** in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di **prodotti florovivaistici**.

15. E' consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati.

16. E' consentito l'**allenamento e addestramento cavalli**, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale.

17. E' consentito l'**allenamento e addestramento cani** in aree autorizzate all'interno del territorio della regione Liguria, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.

18. E' consentito ai residenti in Regione Liguria lo **spostamento individuale** nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio Comune o nei Comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19.

19. E' consentito raggiungere **secondo case, camper o roulotte** di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

20. Sono assentiti gli spostamenti con **autovetture con più di un passeggero**, di cui anche uno seduto sul sedile anteriore, a condizione che il

passaggero seduto sul sedile anteriore e gli altri passeggeri siano residenti con il guidatore.

21. I sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare **l'apertura di parchi e cimiteri** nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale.

22. I sindaci, con propri provvedimenti, possono adottare **misure più restrittive** rispetto alla presente ordinanza e possono individuare luoghi o aree ritenuti idonei a potenziali assembramenti limitandone conseguentemente gli accessi ovvero vietandoli.

23. Sono autorizzati gli spostamenti sull'intero territorio della regione Liguria per **incontrare congiunti** ovvero per recarsi nei cimiteri nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro. E' obbligatorio il rientro in giornata nelle abitazioni abituali.

24. Gli **spostamenti con motoveicoli** possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.

25. Nelle **giornate di domenica** fino al 10 maggio 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli **esercizi commerciali** al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15;

il settore della somministrazione di **alimenti e bevande** (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario (pasticcerie, gelaterie etc..), che al momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto **non sono soggetti alla chiusura** entro le ore 15 nelle giornate di domenica.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020"